

INTRODUZIONE

La libertà di espressione rappresenta il valore più alto, “la pietra angolare” di ogni sistema che è solito definirsi democratico. Ogni ordinamento democratico si pone da un lato l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del pensiero e dall’altro di andare alla ricerca di limiti ragionevoli rispetto tale libertà, così da evitare il diffondersi di espressioni ritenute pericolose. Se, dunque, la libertà di espressione può dirsi realizzata quando si permette agli individui di esternare e diffondere le proprie idee in un contesto civile dove ci sono regole, essa, però, convive con altre libertà che ne riducono la portata assolutista, soprattutto, laddove una dichiarazione di pensiero possa mettere in pericolo valori fondamentali per l’ordinamento.

Le ragioni a fondamento della sua tutela sono innumerevoli, se da un lato si cerca di tutelare un diritto indispensabile per ogni sistema democratico, dall’altro lato viene in rilievo come tale libertà sia un attributo fondamentale di ogni essere umano, attinente alla sua dignità.

La libertà di manifestazione del pensiero ha sempre risentito delle condizioni storico-sociali in cui si è trovata a vivere. È infatti agevole cogliere il legame strettissimo fra processo di democratizzazione, che ha caratterizzato numerosi ordinamenti, e ampliamento delle garanzie della libertà di espressione.

Nel nostro ordinamento, la libertà di manifestazione del pensiero è stata riconosciuta a livello costituzionale solo in seguito all’entrata in vigore della Costituzione. Il primo comma dell’articolo 21 della Costituzione afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

È da sottolineare come non tutte le manifestazioni di pensiero rientrano sotto il dettato costituzionale dell’art. 21 e, perciò, non sono oggetto delle relative tutele previste da parte dell’ordinamento.

L’analisi in merito alla libertà di espressione va affrontata sia sul piano costituzionale che su quello penalistico. È una libertà estremamente complessa, per la cui analisi occorre tener conto dei limiti a cui può essere sottoposta. Il nostro ordinamento si caratterizza per la presenza di contro-interessi costituzionali confliggenti con la libertà di espressione, come l’ordine pubblico o la sicurezza e la dignità. Proprio in relazione a tali limiti, si deve procedere ad una “regolamentazione” della libertà in questione. Il diritto penale interviene quale limite ad una manifestazione del pensiero in ragione delle potenzialità offensive

dell'espressione incriminata, in grado di mettere in pericolo uno o più beni giuridici anch'essi di rango costituzionale quali appunto la sicurezza, l'ordine pubblico e la dignità.

Spesso il legislatore, per la salvaguardia di determinati beni giuridici, ricorre a forme di tutela anticipata prima che si verifichi un'effettiva lesione, onde scongiurare il rischio del definitivo depauperamento o perdita di tali beni. È il caso dei reati che puniscono la "parola pericolosa". Il rischio in tale materia è quello di procedere ad un'estrema anticipazione della tutela penale in forza di beni giuridici di particolare rilievo. Proprio per tale motivo è necessario procedere ad un bilanciamento tra l'esigenza di tutelare beni di primaria importanza e quella di evitare l'illegittima compressione di una libertà fondamentale, come quella di espressione, tramite l'applicazione di pene.

Ciò che occorre ricordare è che non si può procedere alla repressione di qualsiasi manifestazione di pensiero. Determinate forme espressive, infatti, possono essere limitate solo in relazione agli effetti che producono sul mondo esterno, allontanandosi dal senso della libertà di manifestazione del pensiero. È il caso di reati quali il vilipendio, la ricostituzione del partito fascista, apologia del fascismo e negazionismo, la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa e legata all'orientamento sessuale e identità di genere.

Le fattispecie incriminatrici, che si esamineranno, vengono identificate come "reati di pericolo", in quanto incriminano condotte che si situano in una fase particolarmente lontana rispetto l'effettiva lesione di un bene giuridico. Esse non sono sufficienti da sole a sfociare in una lesione, rischiando così di contrastare con i principi penalistici di offensività e materialità. La parola pericolosa, infatti, non produce un danno diretto ma un pericolo di danno rispetto ad uno specifico bene giuridico, a differenza di quanto accade per altri reati come nel caso della diffamazione o dell'ingiuria. Mentre questi ultimi reati riguardano la parola dannosa, che produce un danno effettivo rispetto diritti della personalità umana, quali l'onore o la reputazione, i reati che hanno per oggetto la parola pericolosa reprimono fatti che minacciano l'esistenza o il godimento del bene. Il soggetto agente viene punito non in quanto ha realizzato un'offesa al bene, ma perché il bene protetto dalla norma è stato messo in pericolo.

Punto fondamentale, da analizzare, è capire quale sia la tecnica d'incriminazione da applicare che giustifichi l'estrema anticipazione della tutela prevista per tali reati.

Diventa fondamentale valutare l'idoneità lesiva della condotta tenuta dal soggetto agente ai fini della repressione del reato.

In tale materia, viene lasciato al potere legislativo un ampio margine di discrezionalità, in quanto non vengono identificati precisi elementi con cui procedere alla valutazione di tale idoneità lesiva, non essendoci uniformità sul fatto che essa vada

accertata in concreto o in astratto. Per quanto riguarda l'applicazione della tecnica di incriminazione, fondamentale risulta l'analisi del contesto storico di riferimento, a seconda del quale cambia la modalità di risoluzione del conflitto. Storicamente la tecnica prescelta dal legislatore era quella del pericolo astratto. Nonostante la Corte costituzionale si sia più volte pronunciata a favore di una valutazione in concreto dell'idoneità lesiva della condotta, si è ritenuto maggiormente preferibile, seppur con delle criticità, procedere all'applicazione della tecnica del pericolo astratto per l'assenza di precisi elementi sui quali il giudice può fondare un giudizio di idoneità in concreto.

Risulta in ogni caso difficile stabilire quando la parola pericolosa debba ritenersi un crimine e non una libertà. Si vuole evitare di procedere a limitazioni arbitrarie della libertà di manifestazione del pensiero. Le condotte che hanno per oggetto espressioni ritenute pericolose richiedono, ai fini della loro repressione, una presunzione di assoluta pericolosità per il bene che la norma incriminatrice intende tutelare.

Le norme incriminatrici che hanno per oggetto la parola pericolosa dovrebbero consentire di distinguere la parola consentita da quella vietata. Alcune perplessità sorgono, in dottrina e giurisprudenza, in relazione all'indeterminatezza della loro formulazione, la sproporzione delle sanzioni, l'incerta compatibilità con i principi di offensività, materialità e sussidiarietà del diritto penale.

È su tali principali problematiche che si baseranno le considerazioni del presente elaborato. In particolare, verranno esaminati: le principali fonti normative sia a livello sovranazionale che nazionale, con le quali si è proceduto ad un riconoscimento di tale libertà; i limiti penalistici rispetto manifestazioni ritenute pericolose e il loro rapporto con il diritto costituzionale di libera espressione del pensiero e la tecnica di incriminazione che giustifica l'anticipazione della tutela penale in tale materia.

Infine si analizzerà l'evoluzione normativa sviluppatasi in Italia, con la quale si è proceduto alla repressione di reati aventi ad oggetto la parola pericolosa, soprattutto in riferimento ai reati e discorsi d'odio per motivi legati alla razza, etnia e religione e le problematiche attuali riguardanti la possibilità di procedere ad un'estensione di tali fattispecie incriminatrici anche all'orientamento sessuale e identità di genere.

CAPITOLO PRIMO

LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E LE ORIGINI DEL SUO RICONOSCIMENTO

1. Cenni storici. Premessa

La libertà di manifestazione del pensiero consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari¹. Il diritto alla libertà di espressione è uno fra i principali diritti riconosciuti dalle moderne Carte costituzionali degli Stati democratici.

Esso costituisce il fondamento di tutti gli ordinamenti di matrice liberale. In assenza di tale libertà, il valore della democrazia risulterebbe privo di contenuto. La sua importanza si afferma sia a livello internazionale che comunitario, a partire dalla metà del ventesimo secolo.

Il concetto che il pensiero non debba essere limitato, ha antichissime origini. Nonostante ciò, la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, ha ottenuto solo in tempi relativamente recenti il suo riconoscimento a livello giuridico. Infatti, la tutela giuridica che ha reso la libertà di espressione un principio di diritto si fa strada solo con le moderne ideologie liberiste e costituzional-democratiche.

Il principio della libertà di espressione trova in ogni regime democratico limiti distinti, ma accomunati da un'intenzione quanto più permissiva di garantire ad ognuno tale libertà.

Si può constatare che, come tutti i diritti costituzionali, anche la libertà di espressione, ha sempre risentito delle condizioni storico-sociali in cui si è trovata a vivere. È infatti agevole cogliere il legame strettissimo fra processo di democratizzazione, che ha caratterizzato numerosi ordinamenti e ampliamento delle garanzie della libertà di espressione.

Un cambio di prospettiva è determinato dalla previsione del principio della libertà di espressione direttamente all'interno di numerose Carte costituzionali. Il principio così trova la sua massima espressione e tutela, prevedendo, inoltre, che tale libertà venga garantita a tutti i cittadini senza distinzioni.

¹R. BIN-G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2016, 17 edizione, 575.

Partendo da una prima definizione di tale principio, fornita da uno dei principali letterati britannici, John Milton, seguirà la trattazione di come esso sia stato riconosciuto negli ordinamenti occidentali e nel diritto internazionale, con particolare riferimento alla sua nascita e importanza all'interno dell'ordinamento italiano.

1.1. Inghilterra: John Milton e "Bill of Rights" del 1689 con la libertà di parola in Parlamento

Nello scritto "Aeropagitica", pubblicato nel 1644, durante la prima fase della guerra civile inglese, John Milton offre una prima definizione della libertà di espressione. Partendo dalla critica ad un provvedimento specifico, adottato dal Parlamento inglese, che imponeva un sistema di licenze sulla stampa², Milton afferma il diritto innato dell'uomo a farsi guidare dal proprio intelletto e rivendica la libera circolazione delle idee a mezzo stampa per far progredire la società. Milton scriveva della speranza di "un diritto alla libertà di espressione che permetta che le lagnanze fossero liberamente ascoltate"³. Obiettivo che fu raggiunto solo nel 1695, con l'abolizione del "Licensing Act"⁴, che vietava la stampa, la vendita e l'importazione di libri o opuscoli eretici sediziosi, scismatici o offensivi, in qualsiasi parte dell'Impero britannico.

Un primo parziale riconoscimento giuridico della libertà di espressione si ritrova, non a caso, nel Bill of Rights inglese del 1689. Essa è garantita dall'art. 9 che afferma come la libertà di parola e i dibattiti o procedimenti in Parlamento, non dovrebbero essere messi sotto accusa in nessun luogo al di fuori del Parlamento stesso⁵.

Il diritto viene garantito unicamente ai membri del Parlamento inglese e solo nel ristretto ambito delle discussioni parlamentari. Non si estende, inizialmente, a tutti i cittadini inglesi né tantomeno viene riconosciuto come un diritto dell'uomo.

Per il riconoscimento giuridico della libertà di espressione, come diritto proprio di ogni individuo, occorre esaminare gli effetti delle due grandi rivoluzioni del Settecento, quella americana e quella francese.

² Milton si scaglia contro l'Editto sulla stampa (Licensing Order) del 14 giugno 1643, con il quale il Parlamento aveva stabilito che tutte le opere, prima della loro pubblicazione, dovessero essere esaminate dai censori.

³ J. MILTON, *Aeropagitica. Discorso per la libertà della stampa*, Milano, Rusconi, 1998, 3.

⁴ Il Licensing of the Press Act 1662 is "an Act for preventing the frequent Abuses in printing seditious treasonable and unlicensed Books and Pamphlets and for regulating of Printing and Printing Presses".

⁵ Art. 9: "that the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament".

1.2. Rivoluzione americana. Il I emendamento della Costituzione Americana

La Costituzione degli Stati Uniti d'America è la legge fondamentale degli Stati Uniti⁶. Il testo, che originariamente comprendeva sette articoli, delinea la struttura di governo nazionale. I suoi primi tre articoli incarnano il concetto democratico basilare della separazione dei poteri, per cui il governo federale è diviso in tre rami: il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

La convenzione di Filadelfia⁷, elaborò e approvò la Costituzione degli Stati Uniti d'America nel 1787, poi ratificata nel giugno 1788. Entrò in vigore nel marzo 1789. Solo nel 1791, a quattro anni dall'entrata in vigore della Costituzione federale degli Stati Uniti d'America, furono approvati i primi dieci emendamenti noti come Carta dei diritti. Essi costituiscono il primo "Bill of Rights" della Federazione Americana.

La mancata introduzione di una Carta dei diritti poteva essere giustificata alla luce della particolare teoria federalista della sovranità popolare, che considerava illegittimo e superfluo, l'esplicito inserimento a livello costituzionale di una dichiarazione di diritti. Secondo questa prospettiva, il compito dei Costituenti era quello di creare un forte Stato centrale⁸.

A fini della presente trattazione, risulta di particolare importanza il primo emendamento, che riconosce non solo la libertà di stampa, ma anche una più ampia libertà di parola ("free speech"), indipendente dal mezzo utilizzato per diffondere il proprio pensiero. In esso si afferma che il Congresso non potrà emanare leggi per il riconoscimento di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d'inviare petizioni al governo per la riparazione dei torti subiti⁹.

In questa formulazione emerge, con tutta evidenza, lo scopo cui tende, nel costituzionalismo statunitense, il riconoscimento dei diritti dell'uomo. Essi sono, innanzitutto, un limite al potere del governo federale che si converte in una garanzia per il cittadino americano che a tale potere è sottoposto. Fin dalla stesura del "Bill of Rights", il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, ha rappresentato un principio

⁶ P. MAIER, *Ratification: The People Debate the Constitution, 1787–1788*, Connecticut, Simon & Schuster, 2010, 35.

⁷ La Convenzione di Filadelfia (anche detta Convenzione federale) fu una convenzione interstatale degli USA che si riunì a Filadelfia tra il 25 maggio ed il 17 settembre 1787, allo scopo di riformare gli Articoli della Confederazione.

⁸E. GRANDE, *I mobili confini della libertà di espressione negli Stati Uniti e il metro della paura*, in "Questione Giustizia", 2015, <https://www.questionegiustizia.it/>.

⁹ The Bill of Rights. Amendment I: "congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances".

caratterizzante il sistema democratico liberale statunitense. Nessun diritto rappresenta meglio l'essenza stessa della società di uomini liberi.

Il primo emendamento non protegge i cosiddetti “fighting words”¹⁰, ma il diritto di critica, anche quando espresso in maniera verbalmente aggressiva. Lo Stato non può, cioè, censurare l'espressione di un pensiero per via del suo contenuto o richiedere che venga espressa un'idea piuttosto che un'altra (approccio content-based), ma può, tuttavia, regolamentare la manifestazione del pensiero attraverso normative che non riguardano il contenuto del pensiero stesso (approccio content-neutral). Per la prima vera limitazione della libertà di espressione si dovrà attendere l'entrata in vigore dell'”Espionage Act”.¹¹

Prima dell'entrata in vigore di tale legge, nessuna seria riflessione sul significato del primo emendamento era stata svolta. Rimaneva inesplorato il terreno dei limiti alla libertà di espressione e della relativa ampiezza delle garanzie fornite al cittadino¹².

1.3. Rivoluzione francese, “la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen”

Ulteriore evento storico di grande importanza ai fini della definizione della libertà di espressione, risulta sicuramente, la Rivoluzione francese.

Il 26 agosto del 1789, fu approvata la “Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino”, dall'Assemblea Nazionale Costituente¹³. Tale Dichiarazione è ancora oggi il fondamento giuridico di tutte le costituzioni delle democrazie occidentali.

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino rappresenta la summa del pensiero dei massimi illuministi del tempo da Montesquieu a Voltaire, da Diderot a Rousseau. Afferma in modo chiaro e preciso i concetti di libertà (civile e politica) e uguaglianza che avevano fino a quel momento guidato il moto rivoluzionario. I diritti di libertà e di uguaglianza giuridica furono riconosciuti, sulla scorta del giusnaturalismo¹⁴, come “diritti naturali, essenziali, universali e inalienabili”, che ogni uomo porta con sé come membro di una società. Principi che erano già stati proclamati nei “Bills of Rights”,

¹⁰ Parole scritte o pronunciate intese a incitare all'odio o alla violenza.

¹¹ L'atto del 1917, che puniva qualsiasi ostacolo al reclutamento militare, nonché la divulgazione di notizie essenziali alla difesa nazionale, fu poi modificato nel 1918 dal Sedition Act, diretto a sanzionare ogni espressione “sleale profana, scurrile o abusiva riguardo alla forma di governo o alla Costituzione statunitense”, così come “ogni discorso inteso a disprezzare, schernire, vilipendere, o screditare la forma di governo degli Stati Uniti”.

¹² A. GALLUCCIO, *Punire la parola pericolosa*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 196.

¹³ Fu la prima assemblea costituente della storia francese. Venne ufficialmente istituita il 9 luglio 1789, dopo che i rappresentanti del Terzo Stato si erano proclamati “Assemblea Nazionale”, impegnandosi solennemente a dare una costituzione alla Francia.

¹⁴ Corrente filosofico-giuridica fondata su due principi: l'esistenza di un diritto naturale (conforme, cioè, alla natura dell'uomo e quindi intrinsecamente giusto) e la sua superiorità sul diritto positivo (il diritto prodotto dagli uomini).

tra il 1776 e il 1783 di alcune colonie americane¹⁵ nel corso della guerra di indipendenza e poi trasfusi nel Bill of Rights americano del 1791.

Già dal preambolo della Dichiarazione, così come nei suoi 17 articoli, si nota l'importanza dei diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, ancora oggi base di ogni Costituzione democratica, sotto la denominazione di diritti fondamentali. Tra questi venivano sanciti:

- l'uguaglianza degli uomini (art. 1);
- la libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all'oppressione (art.2);
- la sovranità nazionale (art.3). La dichiarazione stabiliva, inoltre, la libertà di espressione e di stampa (artt.10-11) e nell'ultimo articolo definiva la proprietà privata come un diritto inviolabile e sacro.

Tra i diritti fondamentali rivendicati emerge la libertà di pensiero, unita all'idea che ogni persona abbia il diritto inviolabile di istituire le proprie leggi. Ciò in quanto la legge è espressione della volontà generale e tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o tramite i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti in forza del principio di uguaglianza sancito all'art.1. L'unico mezzo che avrebbe consentito la diffusione di queste idee era la piena libertà di stampa.

Proprio all'articolo 11, si afferma che la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. Essendo una libertà, si garantisce la possibilità di fare tutto ciò che non nuoce ad altri. Così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge (art.4).

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino rappresenta, ancora oggi, infatti, il documento supremo con il quale, su un piano giuridico, vengono messi al primo posto i diritti dell'uomo e, per questa ragione, si può considerare un "apripista" della tutela dei diritti umani.

A partire dalla Dichiarazione francese e dalla Costituzione americana, praticamente ogni Costituzione degli Stati contemporanei consacra i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, tra cui, l'eguaglianza tra gli esseri umani nel senso della parità giuridica di tutti i cittadini di fronte alla legge, e i diritti attinenti alla libertà di culto, di riunione, di

¹⁵ Come ad esempio i "Bill of Rights" della Virginia, Maryland, Carolina del Nord, Vermont.

associazione e, senza dubbio, viene garantita per la prima volta a livello costituzionale la libertà di espressione.

Quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea¹⁶, riconoscono il diritto in questione, come principio costituzionale e diritto universale, seppur con differenti limiti.

Nelle costituzioni successive, con l'abbandono dell'utilizzo di dichiarazioni generali e astratte, i diritti della persona verranno formulati in disposizioni più concrete e puntuali.

2. Fonti a livello internazionale ed europeo

Dopo la Seconda guerra mondiale, il riconoscimento e la protezione dei diritti fondamentali sono stati affidati soprattutto ad atti di diritto internazionale. In primo luogo, viene in rilievo sicuramente la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948) adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU.

Anche a livello europeo sono stati creati dispositivi idonei al riconoscimento e alla tutela dei diritti umani per esempio, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, adottata a Roma nel 1950. Gli stessi diritti umani sono stati enfatizzati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, entrata in vigore con il trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009.

2.1. Fonti internazionali: la Dichiarazione Universale dei diritti umani, il Patto sui diritti civili e politici e la Proclamazione di Teheran

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.

Il diritto alla libertà di espressione trova così esplicita tutela nell'articolo 19 della “Dichiarazione Universale dei diritti umani” proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU).

La Dichiarazione è frutto di una elaborazione secolare, che prende come modello di riferimento i principi stabiliti dalla “Bill of Rights” e dalla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, ma soprattutto i principi sanciti dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 nel corso della Rivoluzione francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell'individuo) sono confluiti in larga misura.

Già l'articolo 18¹⁷ proclamava il diritto alla libertà di pensiero quale diritto, per così dire, propedeutico alla possibilità di formarsi di un'opinione, nonché di esprimersi e diffondere le proprie idee.

¹⁶ Con l'unica eccezione della Gran Bretagna in quanto non dotata di una Costituzione scritta.

¹⁷ Dichiarazione Universale dei diritti umani. Art. 18: “ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di

A livello internazionale, occorre ricordare una Convenzione che codifica i principi riconosciuti dai singoli Stati, il “Patto sui diritti civili e politici” del 1966 firmato a New York. Esso all’art. 19, riconoscendo il diritto della libertà di espressione in esame, ne ammonisce la possibilità di restrizioni stabilite dalla legge e necessarie al rispetto dei diritti e della reputazione altrui, alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. La disposizione precisa ulteriormente che: “tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua (i.e. dell’individuo) scelta”¹⁸.

Come si può notare, rispetto all’omologo art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, esso risulta più specifico per quanto attiene l’articolazione operativa del diritto.

Il terzo comma dell’articolo 19, stabilisce come l’esercizio della libertà prevista al precedente comma 2, comporti doveri e responsabilità speciali. Tale libertà può essere pertanto sottoposta a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie, al rispetto del diritto o della reputazione altrui; alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica.

Per contro, con disposizione destinata ulteriormente ad incidere sull’esercizio del diritto alla libertà di espressione, l’articolo 20 comma 2 del Patto, pone a carico degli Stati l’obbligo di proibire per legge “qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza”¹⁹.

Si può ancora ricordare la Proclamazione di Teheran, adottata dalla Conferenza internazionale sui diritti dell’uomo, riunitasi a Teheran, dal 22 aprile al 13 maggio 1968,

manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.

¹⁸ Art. 19:

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
3. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

¹⁹ Art. 20:

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge.
2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla Legge.

per esaminare i progressi compiuti nei venti anni successivi all'adozione della Dichiarazione Universale dei diritti umani e per formulare un programma per il futuro.

Essa all'articolo 5 afferma che: “nel campo dei diritti dell'uomo, l'obiettivo principale delle Nazioni Unite è di far sì che ciascun individuo possa conseguire la massima libertà e dignità. Perché tale obiettivo si realizzi, occorre che le leggi di tutti i Paesi garantiscano a ogni cittadino, a prescindere dalla sua razza, lingua, religione e dalle sue convinzioni politiche, libertà d'espressione, d'informazione, di coscienza e di culto, così come il diritto di partecipare alla vita politica, economica, culturale e sociale del suo Paese”.

Come ultima fonte, è opportuno richiamare la Dichiarazione delle Nazioni Unite adottata nel 1998 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti”.

Nella Dichiarazione viene ribadito come tutti gli individui hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale (art. 1) e il dovere degli Stati di prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, da parte delle autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in associazione con altri, contro violenze, minacce, ritorsioni, discriminazione vessatorie di fatto o di diritto, pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione (art. 12).

2.2. Fonti europee: CEDU, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

A livello europeo, esistono ulteriori convenzioni che tutelano la libertà di espressione, tra cui spicca la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU), elaborata dal Consiglio d'Europa e firmata a Roma nel 1950. Adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata dai 47 Stati che lo compongono, la Convenzione contiene un catalogo di diritti che tutti gli Stati si impegnano a garantire.

Ai sensi dell'art. 10 CEDU, rubricato “libertà di espressione”:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.